Civile Ord. Sez. 1 Num. 25065 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: CENICCOLA ALDO
Data pubblicazione: 10/10/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sul ricorso n. 25974\2013 proposto da Ud. 24.5.2018

[redacted] in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall'avv. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] lo studio dell'avv [redacted]

- ricorrente -

contro

[redacted] in liquidazione, in persona del curatore p.t.

- intimato -

avverso il decreto n. 847 del 2013 del Tribunale di Nola depositato in data 15.10.2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 dal relatore dr. Aldo Ceniccola;

letta la requisitoria depositata dal P.G. in data 4.5.2018 che ha concluso per il rigetto del ricorso

ORD 988/2018

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 15.10.2013 il Tribunale di Nola respingeva l'opposizione al passivo proposta da [redacted] volta ad ottenere l'ammissione di crediti vantati nei confronti della [redacted] G[redacted]up [redacted]a[redacted]e garantiti da fideiussioni sottoscritte dalla [redacted] [redacted] poi fallita.

Osservava il Tribunale che l'istanza di acquisizione della documentazione prodotta dall'opponente in sede di verifica del passivo non poteva essere accolta essendo l'opponente onerato del deposito di tutti i documenti necessari alla prova del credito. In ogni caso andava condivisa la ragione posta dal giudice delegato a fondamento del rigetto della domanda di ammissione, atteso che le fideiussioni, prodotte in copia dall'istante in sede di opposizione, erano prive di data certa, essendo all'uopo insufficiente il timbro postale per autoprestazione posto a tergo del documento.

Avverso tale decreto [redacted] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La curatela è rimasta intimata.

In data 4.5.2018 il P.G. ha depositato la requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità del decreto ex art. 360 n. 3 cod.proc.civ. per violazione dell'art. 99 l.fall. e la sua nullità ai sensi dell'art. 360, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ. per insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, contestando l'affermazione resa dal Tribunale riguardo all'impossibilità di acquisire d'ufficio il fascicolo depositato dall'opponente nella fase di verifica dei crediti.

Con il secondo motivo lamenta nullità del decreto ex art. 360, n. 3, cod.proc.civ. per violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. e la sua nullità ai

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sensi dell'art. 360, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ. per insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto la decisione del Tribunale di non acquisire d'ufficio il fascicolo di parte contrasterebbe con il tenore letterale di un avviso pubblicato dallo stesso Tribunale con il quale si evidenziava che il collegio non avrebbe più seguito la prassi seguita in precedenza di disporre d'ufficio l'acquisizione del fascicolo della fase amministrativa: poiché nel caso in esame l'opposizione era stata proposta anteriormente alla data indicata nell'avviso, il Tribunale avrebbe dovuto seguire la prassi precedente.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità del decreto ex art. 360, n. 3, cod.proc.civ. per violazione dell'art. 2704 cod.civ. e la sua nullità ai sensi dell'art. 360, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ. per insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo il Tribunale trascurato i principi applicabili in tema di data certa ed in particolare il principio per cui se la scrittura privata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi certa, salva la contestazione da parte del curatore che il documento è stato formato in un momento diverso.

Il primo motivo è infondato.

Sulla questione della possibilità per il Tribunale di disporre d'ufficio, in sede di opposizione, l'acquisizione del fascicolo della procedura contenente i documenti prodotti dal creditore in sede di verifica del passivo, questa Corte ha recentemente statuito che "nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito" (Cass. 18/05/2017, n. 12549).

Nel caso in esame, tuttavia, questo principio, astrattamente invocabile, non può trovare concreta applicazione, avendo il ricorrente omesso di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

precisare di quali documenti abbia specificamente domandato l'acquisizione con l'atto di opposizione al passivo, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4 l.fall.

Il secondo motivo è inammissibile: la violazione di una prassi, per quanto successivamente smentita attraverso una circolare diffusa dallo stesso Tribunale, non è infatti in grado di condizionare la validità del provvedimento concretamente adottato, dovendo la legittimità di quest'ultimo essere misurata non in ragione del confronto con una determinata consuetudine ma in forza della corretta interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 99, comma 2, n. 4 l.fall., secondo le coordinate più sopra esposte.

Il terzo motivo è fondato.

Secondo Cass. 5/10/2017, n. 23281 "in tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita" (cfr. in tal senso anche Cass. 2/03/2017, n. 5346 e Cass. 28/05/2012, n. 8438).

Nel caso in esame, come emerge dal provvedimento di rigetto adottato del giudice delegato, il timbro postale (pur non essendo collocato sulla facciata anteriore) risultava apposto sul retro dei documenti prodotti, ben potendo, anche in tale circostanza, risultare soddisfatta quell'esigenza di unitarietà documentale dalla quale dipende il positivo riscontro della data certa.

Le considerazioni che precedono impongono, in relazione al motivo accolto, la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio al Tribunale di Nola che, in differente composizione, provvederà a statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, accoglie il terzo e per l'effetto cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 maggio 2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale